

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 48 - 1088/2019

OGGETTO: NUOVO IMPIANTO DENOMINATO CAVOUR DA UBICARSI SUL FIUME PO, IN SPONDA SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DELL'ESISTENTE TRAVERSA DI DERIVAZIONE DEL CANALE CAVOUR.

COMUNE: CHIVASSO

PROPONENTI: ASS. IRR. EST SESIA - OVEST SESIA.

PROCEDURA: FASE DI V.I.A. D. LGS. 152/06 E S.M.I. E L.R. 40/98 E S.M.I.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai consiglieri metropolitani.

Premesso che:

- in data 05/10/2016 il sig. Giuseppe Caresana, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Irrigazione Est Sesia con sede legale in Novara, via Negroni 7 – n. P.IVA 00533360038, e il sig. Ottavio Mezza, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia con sede legale a Novara, via Negroni 7 n. P.IVA 02043600028 hanno presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L. R. 40/98 e smi relativamente al progetto "Nuovo impianto denominato "Cavour" da ubicarsi sul fiume Po, in sponda sinistra, in corrispondenza dell'esistente traversa di derivazione del Canale Cavour", sito nel Comune di Chivasso, in quanto rientrante nella categoria progettuale n.41 dell'allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo".

- In data 05/10/2016 è stato pubblicato sul giornale “La Repubblica” l’avviso al pubblico recante, l’avvio del procedimento.
- In data 05/10/2016 i proponenti hanno presentato al Servizio Risorse Idriche istanza di autorizzazione unica.
- In data 11/11/2016 con nota prot. 131676/lb8 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali comunicava avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e smi; nella nota veniva precisato che ai sensi dell’art. 26 comma 5 del Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n.10R/2003 e smi. la procedura di VIA era sospesa in attesa degli adempimenti relativi alla concorrenza, previsti dall’art. 12 del medesimo regolamento.
- Il progetto è rimasto a disposizione nei termini di legge e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - ◆ nota del 29/11/2016 dei soci di Pro Natura e del Comitato “Restiamo Sani” di Montanaro sigg.ri Pietro Meaglia, Stefano Balma Mion, Domenico Cena, Rosolino Giuseppe Vaiana e Paolo Zandarin;
 - ◆ nota dello Studio di Ingegneria Garbin e Hidro Company srl acquisita con ns. protocollo n. 140062 del 30/11/2016.
- In data 02/03/2017 il Servizio Risorse Idriche ha emanato Ordinanza prot. n. 26245 di avvio del procedimento di concessione e di convocazione del sopralluogo istruttorio e della riunione della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di Valutazione d’Impatto ambientale.
- In data 2/11/2016 il Consorzio Irriguo Canale Gazzelli e la società Hidro company srl e, in data 18/04/2017 la società Mondino Energie srl, hanno presentato domanda di concessione in concorrenza con il progetto in oggetto.
- In data 13/04/2017 i proponenti hanno inoltrato con nota prot. n. 1365 copia della scheda guida di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 43 l.r. 19/2009 trasmessa in originale alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali e all’Ente di gestione delle aree protette del Po e Collina torinese.
- In data 14/04/2017 i proponenti hanno inoltrato con nota prot. 1394 relazione tecnica descrittiva degli interventi di miglioramento ambientale e territoriale, quale proposta compensativa predisposta in accordo con il Comune.
- In data 08/05/2017 l’Ente di gestione delle aree protette del Po e Collina torinese ha comunicato che riteneva necessario sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, in relazione alle possibili interferenze rispetto a specie e habitat inclusi in Direttiva Habitat, compresi nel sito Rete Natura 2000 poco a monte del punto di intervento in progetto.
- In data 10/05/2017 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell’ambito dell’istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d’acqua e di VIA. Nel corso di tale riunione sono emerse carenze nella documentazione progettuale e sono pertanto state richieste integrazioni ai sensi della L.R. 40/98 e smi..
- In data 18/5/2017 la C.M. ha chiesto un parere al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte sulla compatibilità degli impianti idroelettrici con il Piano d’Area nonché in merito alla possibilità di apportare varianti allo stesso e alle schede progettuali nel ambito del procedimento di autorizzazione unica.
- In data 05/06/2017 la Città Metropolitana ha trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi facendo presente che *“sono in corso approfondimenti presso i competenti Uffici della Regione Piemonte sull’eventuale possibilità di approvazione di una variante delle norme del piano d’Area nell’ambito del*

procedimento unico in corso ai sensi del D.lgs 387/2003". Nella nota veniva comunicato che il procedimento integrato di concessione e valutazione di impatto ambientale veniva sospeso e che pertanto non decorrevano i tempi per la presentazione delle integrazioni richieste nella conferenza del 10/05/2017.

- In data 04/07/2017 con nota prot. n.2263 i proponenti hanno prodotto le integrazioni progettuali richieste in sede di Conferenza dei Servizi.
- In data 14/7/2017 il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ha inviato la nota prot. n. 16925 di risposta in merito al parere richiesto.
- In data 24/7/2017 con nota prot. 2504 i proponenti hanno richiesto al Comune di Chivasso di rivedere il precedente parere Urbanistico sulla base delle modifiche apportate al progetto.
- In data 19/10/2017 con nota prot 45028 la Città di Chivasso ha trasmesso il nuovo parere urbanistico.
- In data 20/03/2018 la C.M. ha comunicato ai proponenti con nota prot. n. 35293 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della L.241/90 e smi.
- In data 29/3/2018 i proponenti con nota prot. n. 1148 hanno inviato le proprie controdeduzioni.
- In data 23/4/2018 con nota prot. n. 50226 la C.M. ha comunicato alla Città di Chivasso, all'Ente Parco ed alla Regione Piemonte il deposito della nota di controdeduzioni.
- In data 6/6/2018 è stata trasmessa nota della Città di Chivasso acquisita con ns. prot. n.69378.
- In data 06/08/2018 con nota prot. n. 2791 e in data 3/9/2018 con nota prot. n. 2988 i proponenti hanno infine inviato nota alla Città di Chivasso formale richiesta di correzione errore materiale nella cartografia di PRG.

Rilevato che:

- Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente nel territorio della Città di Chivasso in sponda sinistra del Fiume Po, in corrispondenza alla traversa di alimentazione del Canale Cavour. Più precisamente il progetto si colloca circa 200 m a monte degli edifici di presa del canale Cavour e della derivazione Edipower.

- Le principali caratteristiche tecniche delle opere in progetto a seguito delle modifiche apportate sono:

Portata massima:	83000l/s
Portata media	43700 l/s
Salto	5.10 m
Potenza media	2186 kW
Potenza massima	4153 kW
Producibilità	16290000 kWh

- Per quanto concerne il **quadro di riferimento programmatico:**
 - Il territorio interessato dagli interventi in progetto è caratterizzato dal vincolo di cui all'art.142 del D. lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio lett. c) fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua.
 - Per il PRG del Comune di Chivasso le opere ricadono in aree classificate: "Aree per attrezzature

di interesse generale 16 – (art.22 L.R. 56/77 e smi)” ed in particolare “Aree destinate a parco pubblico d’Interesse territoriale – 16.3”.

- Il sito risulta compreso, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi., all’interno dell’Area contigua F3 del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po. Nel dettaglio l’intervento così come da ultimo modificato risulta parzialmente ricompreso in zona 180 N3 di prevalente interesse naturalistico mentre la restante porzione risulta inserita in zona 172.U3 (Area Urbanizzata in fascia complementare esterna alla fascia di pertinenza fluviale). Ricade inoltre in parte all’interno della scheda progettuale n. 6 – Comune di Chivasso.
- Ai sensi dell’art.26 comma 1 bis della LR 19/2009 *“Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”*.
- Il sito d’intervento è posto immediatamente a valle del SIC/ZPS Confluenza Po-Orco-Malone (cod. IT 1110018) gestito dall’Ente di Gestione delle aree protette del Po Torinese.
- L’intervento è soggetto alle Norme di Attuazione del PAI Le opere in progetto ricadono completamente in Fascia A a meno della cabina di consegna realizzata in Fascia B.

➤ Per quanto concerne il quadro di **riferimento progettuale**

- Le **opere esistenti** consistono in:

traversa fluviale di captazione d’acqua dal Fiume Po a servizio del Canale Cavour: tale sbarramento si sviluppa in alveo per una lunghezza complessiva di 470 m, convogliando le acque del fiume nella bocca di presa del canale posta in sinistra idrografica. L’opera di presa del canale Cavour è parte di un complesso sistema idraulico nel quale si inseriscono, oltre alla derivazione irrigua del canale stesso, la derivazione ad uso industriale della centrale termoelettrica Edipower e la derivazione irrigua del canale Gazzelli. Quest’ultimo costituisce una piccola derivazione ad uso irriguo, ubicata in sponda orografica destra del fiume Po, in corrispondenza della soglia di sbarramento a servizio della derivazione del canale Cavour, sempre in territorio comunale di Chivasso (TO). La gestione del canale, realizzato nel 1750 per volere del Conte Gazzelli, è attualmente affidata all’omonimo Consorzio di Irrigazione.

La bocca di presa del Canale Cavour presenta una larghezza sul fondo pari a 40 m e risulta pavimentata per i primi 460 m con ciottoloni e calcestruzzo e per gli ultimi 40 m, in vicinanza all’edificio di presa, con lastroni di pietra e calcestruzzo. Il breve canale di presa è delimitato da alti muraglioni (di altezza pari a circa 8 m, con sottomurazioni di circa 5 m), che si elevano oltre il massimo livello di piena registrato del Po.

L’edificio di presa del canale Cavour, detto anche chiavica d’imbocco, si sviluppa su due piani per una lunghezza di 40 metri ed una larghezza di 8 m. Esso risulta dotato di 21 luci di larghezza pari a 1,50 m, ripetute in due ordini sovrapposti per un’altezza complessiva di 7,50 m. Le luci sono costituite da stipiti in pietra viva strutturati in modo da contenere tre ordini di paratoie, due utilizzati per il normale servizio di regolazione delle acque ed il terzo, sussidiario, che funziona solo in caso di necessità di riparazioni o manutenzioni ai primi due.

Oltre la chiavica di presa il letto del canale risulta lastricato per altri 15 metri lungo l’asta. I manufatti d’imbocco sono completati da due canali scaricatori. Il primo, collocato in sponda destra del canale,

all'inizio dell'incile, ha la funzione primaria di dissabbiatura e di allontanamento dal sistema di presa dei materiali galleggianti che provengono dal fiume in caso di eventi di piena, ed attualmente ha acquisito la funzione di dispositivo di rilascio in alveo del Deflusso Minimo Vitale.

Il secondo, ubicato sempre in sponda destra del canale ma immediatamente a monte dell'edificio di presa, aveva originariamente il solo scopo di allontanare le acque in eccesso del fiume Po ed è stato successivamente riadattato come edificio di presa a servizio della derivazione della centrale termoelettrica Edipower.

Attualmente in sponda sinistra è presente il manufatto scaricatore utilizzato per il rilascio del DMV ed in parte nell'adiacente terrapieno, che costituisce la sponda orografica destra del canale utilizzato per il trasferimento delle acque del Po ai sopracitati edifici di presa.

I termini di utilizzo della risorsa, individuati all'interno del relativo disciplinare di concessione, fanno riferimento ad una derivazione idrica integrata del canale Cavour con il canale sussidiario Farini (il quale alimenta il Cavour con le acque provenienti dalla Dora Baltea tra Saluggia e Crescentino, in provincia di Vercelli) e risultano essere pari a 110.000 l/s di portata massima e 87.600 l/s di portata media derivabile.

Le portate medie di concessione del canale Gazzelli e della derivazione della centrale termoelettrica Edipower risultano essere rispettivamente uguali a 2.000 l/s e 18.000 l/s, quest'ultima ricompresa entro i termini di concessione del canale Cavour.

Le **opere in progetto** così come modificate nel corso dell'istruttoria prevedono in sintesi i seguenti manufatti:

- sistema di presa;
- opere di derivazione;
- edificio di centrale;
- canale di scarico;
- passaggio di risalita per l'ittiofauna;
- elettrodotto, locale tecnico e locale di consegna ENEL.

L'opera di presa viene posta in corrispondenza della soglia di sbarramento a servizio del canale Cavour, più precisamente in corrispondenza del relativo manufatto scaricatore e a lato dello stesso, la restituzione delle portate derivate avviene immediatamente a valle dello sbarramento, in corrispondenza del tratto terminale dell'opera. Lo sviluppo complessivo della nuova centrale idroelettrica (fabbricato di centrale, manufatto di derivazione e manufatto di scarico) risulta pertanto limitato all'estensione longitudinale dell'opera di sbarramento esistente.

A seguito delle osservazioni della Città di Chivasso i soggetti proponenti hanno proposto di stralciare dal progetto il gruppo di produzione posto in alveo per la valorizzazione del DMV.

Opere di compensazione:

a) Un primo intervento di compensazione consiste nell'impegno del Proponente a sostenere le spese di manutenzione del verde nell'area pubblica in sponda sinistra del fiume Po denominata "Sabbionè", per un numero di annualità da definire in accordo con l'Amministrazione Comunale. Su tale area, di estensione pari a circa 4 ettari, si prevede di effettuare annualmente n. 4 interventi di manutenzione consistenti nel taglio erba e, qualora necessario, nell'esecuzione di lavori di sistemazione del verde.

b) Un secondo intervento in favore del territorio attualmente in fase di approfondimento consiste nell'ampliamento e miglioramento della rete ciclo-pedonale esistente in ambito comunale. b) Un secondo intervento in favore del territorio attualmente in fase di approfondimento consiste nell'ampliamento e miglioramento della rete ciclo-pedonale esistente in ambito comunale.

➤ per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale nel corso dell'istruttoria è emerso che:
Acque superficiali

Ai sensi del Piano di Gestione del Fiume Po (PdGPo2015) approvato con Delib. n. 1 del 3.3.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'intervento in questione interessa un tratto di Fiume Po individuato dal Corpo Idrico cod. 06SS4D384PI caratterizzato da uno stato Ecologico "sufficiente", stato chimico "buono" e stato ambientale complessivo "non buono" con obiettivo ecologico di "buono al 2021" e chimico di "buono al 2015". Tra le pressioni significative, evidenziate dal PdGPo2015 e che in qualche modo possono essere messe in relazione con l'intervento in esame, si segnalano le alterazioni morfologiche con, di riflesso, impatti significativi sugli habitat e sulla connettività fluviale.

Lo studio idrologico depositato confronta i dati della stazione idrometrica ARPA di San Sebastiano Po rappresentativi del periodo 2008-2013 con i dati delle rilevazioni idrometriche giornaliere proprie della Coutenza Canali Cavour con riferimento al medesimo arco temporale. Per la stima delle disponibilità idriche al nuovo impianto in progetto adotta infine la ricostruzione ARPA elaborata al netto delle competenze da rilasciare a tutela dei diritti di derivazione precostituiti e illustra i risultati a mezzo di apposite curve di durata delle portate e di alcuni grafici rappresentativi dell'andamento delle medie mensili.

Sito Importanza Comunitario

Per quanto concerne il SIC /ZPS presente poco a monte della traversa del canale Cavour, l'Ente gestore ha rilevato che il possibile utilizzo delle panconature per elevare la quota della traversa, previsto dall'attuale disciplinare di concessione, può produrre effetti con gli habitat tutelati dal Sito. Pertanto ha espresso giudizio sospensivo in merito alla Valutazione d'Incidenza chiedendo integrazioni.

Vegetazione fauna ecosistemi

L'area in cui ricade l'impianto in progetto vede al proprio interno un'alternanza di ambienti urbanizzati, ripariali e agricoli. In particolare, le altre coperture del territorio costituiscono l'uso del suolo dominante nell'area, con oltre il 70% della superficie considerata e sono prevalentemente costituite da aree urbanizzate e infrastrutture (circa il 40% della superficie), che costituiscono il centro abitato di Chivasso, in sponda sinistra, e acque (circa il 25 %della superficie) . Poco diffuse risultano invece le aree agricole, prevalentemente costituite da impianti di arboricoltura da legno, seminativi irrigui e abbandonati (circa il 10% della superficie), con maggior presenza in destra orografica, e le superfici forestali, per lo più saliceti di greto lungo le fasce spondali e robinieti, nelle aree meno a ridosso del fiume Po. L'intera area interessata dall'impianto in progetto è costituita da un lembo di vegetazione compreso tra la sponda sinistra dell'alveo del fiume Po, la sponda destra dell'alveo del canale scaricatore del canale Cavour e le aree industriali di pertinenza della vicina centrale termoelettrica Edipower. Tale aree è caratterizzata dalla presenza di un impianto di arboricoltura da legno, evidenziato dal Piano Forestale Territoriale in parte come pioppeto, ma risultante in realtà in un impianto artificiale di Pino strobo (*Pinus strobus*). Tale specie risulta esotica, con tendenze all'invasività in determinati areali (quali ad esempio le zone collinari o pedemontane, come quelle della Collina Torinese, non distante dall'area in esame), soprattutto a causa del forte potenziale di rinnovazione, che insiste con elevate coperture al suolo, impedendo l'affermarsi delle specie autoctone. La specie non

risulta adatta agli ambienti planiziali, infatti, ad esclusione degli individui perimetrali, lo stato fitosanitario dell'impianto è pessimo, con frequenti schianti o ribaltamenti e attacchi consistenti di insetti xilofagi. Compresa all'interno dell'area verde precedentemente descritta, ma non interessata dalle opere in progetto, si trova una piccola superficie a Robinia (Robinia pseudoacacia). I robinieti, come precedentemente descritto rappresentano una forma di regressione dei boschi planiziali autoctoni, costituiti prevalentemente da quercio -carpineti a farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus betulus), sostituiti dalla robinia, specie esotica ed invasiva, la cui facilità di riproduzione per via agamica (rinnova da pollini, anche radicali), ha soppiantato le specie autoctone, con una grossa perdita di biodiversità. Rinnovazione di Robinia e ailanto si trova anche nei pressi della traversa di derivazione del Canale Cavour, che sostituisce la vegetazione spondale tipica dell'area, costituita da saliceti arbustivi e arborei a salice bianco (Salix alba), come si riscontra nel tratto di alveo in sponda sinistra del Po, a monte della derivazione del Canale Cavour.

Suolo e sottosuolo

L'area dal punto di vista geologico è compresa nel Foglio 56 Torino Est della Carta Geologica d'Italia scala 1:50.000 ed è caratterizzata dalla presenza dei sedimenti di origine fluviale olocenici, costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con locali intercalazioni sabbiose ricoperte da una coltre sabbioso-limosa da dosimetrica a metrica. Si tratta del Subsistema di Ghiaia Grande facente parte del Sistema di Palazzolo. La zona oggetto degli interventi si inserisce nel settore di pianura a sud del concentrico di Chivasso, in corrispondenza dell'imbocco del Canale Cavour dal F. Po. La zona è caratterizzata dalla presenza di terrazzi fluviali di altezza metrica sia a ovest che a est dell'area oggetto degli interventi.

Altri elementi geomorfologici presenti nell'area sono le tracce dei paleo alvei del corso d'acqua principale, anche questi presenti diffusamente.

Per quanto attiene alla dinamica fluviale, nel tratto in esame si rileva l'andamento transizionale wandering tra meandriforme e a canali intrecciati, con conseguente presenza di barre laterali.

Per quanto concerne la caratterizzazione idrogeologica l'area oggetto degli interventi risulta compresa tra l'isopiezza 176 e la 177 (m s.l.m.). Sulla base di questo dato la soggiacenza può essere stimata tra 3 e 4 m, considerando che la quota del piano campagna è circa 180 m s.l.m. L'acquifero di riferimento è costituito dai depositi alluvionali recenti di natura ghiaioso-sabbiosa caratterizzati da una permeabilità elevata, solo localmente, in presenza dei livelli più fini sabbioso-limosi il valore della permeabilità potrà diventare più basso condizionando solo in minima parte il deflusso idrico sotterraneo.

Sulla base della ricostruzione idrogeologica evidenziata nella cartografia di piano risulta una direttrice del flusso idrico sotterraneo nord ovest-sud est. Tale situazione potrà risentire localmente degli effetti legati al regime idrico del corso d'acqua principale e delle variazioni stagionali legate ai rapporti fiume-falda.

Gran parte del cantiere è ubicata per il PAI area inondata durante l'evento alluvionale ottobre 2000 dato fornito dal rapporto di evento ARPA Piemonte

L'edificio della cabina di consegna dell'energia elettrica secondo il PRGC del Comune di Chivasso è ubicato in area a pericolosità molto elevata per esondazioni (area EeA).

Considerato che:

- Nel corso dell'istruttoria sono state individuate ed evidenziate al proponente criticità tecnico-ambientali di seguito sintetizzate:
 - ◆ revisione della ricostruzione idrologica delle portate disponibili;

- ◆ approfondimento interferenze delle opere in progetto con il canale Cavour;
- ◆ necessità di effettuare un rilievo topografico dell'esistente traversa;
- ◆ approfondimenti degli impatti derivanti dall'utilizzo dei tavolati per l'eventuale sovrizzo della traversa;
- ◆ descrizione della regola operativa impianto;
- ◆ approfondimenti sulla fase di cantiere;
- ◆ progetto delle compensazioni ambientali;
- ◆ dettagli costruttivi della scale di risalita per l'ittiofauna;
- ◆ monitoraggio chimico-fisico del Fiume Po a monte valle della traversa;
- ◆ redazione di un piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- ◆ approfondimenti su paesaggio e dinamiche deposizionali dello spostamento in sinistra delle portate;
- ◆ spostamento della cabina di consegna ENEL;
- ◆ necessità di depositare una relazione geotecnica.

Nella riunione della CDS, sulla base di quanto emerso in altre recenti istruttorie riguardanti impianti sul Fiume Po e affluenti, soggetti al Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po, la CM ha evidenziato una presunta incompatibilità delle opere in progetto chiedendo in tal senso di esprimersi alla Città di Chivasso, in quanto autorità competente ai sensi della l.r. n. 19/2009.

Inoltre veniva evidenziata così come per altri progetti in istruttoria la necessità di verificare presso i competenti uffici della Regione Piemonte le modalità di approvazione di una eventuale variazione delle norme del Piano d'Area e se questa potesse essere eventualmente inclusa nell'ambito del procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e smi.

Successivamente la Regione Piemonte nella nota prot. n. 16925 del 14/7/2017, in risposta ad apposito quesito, ha precisato che nel territorio disciplinato dal Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, la produzione idroelettrica non risulta mai compatibile in qualunque zona del Piano ove la stessa non consista in impianti per auto-produzione o qualora gli interventi non siano preventivamente inseriti in piani settoriali.

Inoltre nella medesima nota la Regione non ravvisava la possibilità di variare le schede progettuali del Piano senza che questo costituisse variante al Piano medesimo. Si legge infatti: *"...per variazioni alle schede progettuali senza che ciò costituisca variante al piano di cui al comma 5 dell'articolo 4.1 delle norme s'intendono come riportato al comma stesso meri adeguamenti progettuali determinati dalla necessità di adattare la previsione normativa alle situazioni effettivamente in atto, ad una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o alla più razionale fattibilità economica degli interventi sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali sempre nel rispetto delle tutele di cui alle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma nonché nel rispetto delle altre norme di Piano. Alla luce di tale premessa risulta evidente che non sia plausibile introdurre con tale procedura la localizzazione d'impianti di produzione d'energia laddove gli stessi non siano già esplicitamente previsti dalla scheda progettuale in evidente contrasto con le altre norme di Piano. Una modificazione di tale specie non può che configurarsi quale variante del Piano d'Area da formare a approvare ai sensi dell'art. 26 della LR 19/2009...."*

La Regione inoltre faceva presente che, in merito alla possibilità di proporre varianti, le N.d.A. recitano *"7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4"*. Tale procedura prevede che :

“I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell’adozione, garantiscono:
a) *la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell’avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;*
b) *la notizia sul BUR dell’avvenuta adozione del piano di area con l’individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;*
c) *l’esame delle osservazioni pervenute.*

Il soggetto gestore dell’area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predisporre gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l’elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore. In caso d’inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell’adozione dei piani di area e nell’esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.”

La Regione ha inoltre precisato che :

“ Nel richiamare poi la funzione che svolge il Piano d’Area in qualità di atto di pianificazione d’area vasta promosso in virtù della tutela di un interesse pubblico prevalente “ ai fini della tutela delle risorse primarie della difesa del suolo della prevenzione e difesa dell’inquinamento, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree d’interesse paesaggistico e turistico con la definizione dei relativi vincoli di salvaguardia delle destinazioni d’uso appropriate e degli interventi proponibili” come specificato all’articolo 1.3 del Piano si chiarisce che non è rinvenibile nella normativa vigente in materia di pianificazione delle aree naturali protette la possibilità che un eventuale variante venga proposta da un soggetto privato a qualunque titolo interessato ad intervenire nell’ambito dell’area tutelata.”

E altresì che :

“In relazione alla possibilità che il procedimento unico di cui al D.lgs 387/2003 possa costituire variante al Piano che costituisce strumento di pianificazione sovraordinato allo strumento urbanistico comunale occorre evidenziare che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5658/2015 e Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5660/2015) l’approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinato (in particolare piani territoriali paesistici piani territoriali regionali tra i quali rientrano i piani d’area delle aree naturali protette, etc.)”.

- A seguito delle modifiche progettuali apportate dai proponenti successivamente alla riunione della Conferenza dei Servizi, la Città di Chivasso faceva presente che l’area d’intervento per la realizzazione della nuova centrale idroelettrica risultava adesso solo parzialmente sottoposta ai vincoli della zona 180.N3 in Fascia di Pertinenza Fluviale, mentre la restante porzione dell’impianto risulta inserita in zona 172.U3 (area Urbanizzata in Fascia Complementare (esterna alla Fascia di Pertinenza Fluviale).

- Relativamente alla possibilità sollevata dai proponenti di rilevare un errore grafico nel PRGC derivante dalla trasposizione su questo strumento urbanistico dei vincoli del Piano d'Area e di considerare pertanto le opere poste al di fuori della zona N3.

“Affrontando poi la problematica sollevata dall'istante relativa all'incoerenza della percorrenza del limite della fascia di pertinenza fluviale riportata in cartografia di PRGC (che costituisce anche limite di separazione fra la zona U3 e la zona N3) traslata in direzione nord di circa 12 metri rispetto al profilo esterno del terrapieno esistente da considerarsi, a tutti gli effetti, quale limite morfologico della sponda fluviale e riconducendo il tutto ad un mero errore materiale commesso nella redazione della cartografia di piano regolatore in sede di sede recepimento del PdA e del P.T.O., si ritiene pacifico confermare che la trasposizione del limite della fascia di pertinenza fluviale da cartografia di Piano d'Area in scala 1:10.000 su base C.T.R. direttamente sulla cartografia di PRGC redatta in scala 1:2000 su base catastale, necessita un grado approssimazione e di adattamento tale da poter comportare la probabile presenza di errori di rappresentazione grafica e di incoerenza fra la previsione originale e quella derivata.

Nonostante ciò, visto il carattere prescrittivo di ogni simbologia grafica riportata sulle tavole del PRGC approvato in via definitiva dalla Regione con D.G.R. n. 19-12326 del 19/04/2004 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. nella formulazione allora in vigore, è solo ed esclusivamente il Consiglio Comunale che, accertando la presenza di mero errore materiale per il quale sia evidente ed univoco il rimedio, può procedere alla sua correzione mediante le procedure previste dal 12° comma dell'art. 17 o, per altre ipotesi, dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., previa condivisione della necessità di tale modifica, comunque incidente sulla gestione del vincolo paesaggistico ambientale, con l'Ente deputato alla sua tutela nonché della Regione e della Città Metropolitana.

Rilevato che:

Nel proprio parere la Città di Chivasso ha ribadito l'attuale incompatibilità della proposta progettuale alle norme del del Piano d'Area vigente del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po. In particolare si legge che:

Alla luce di quanto sopra evidenziato è evidente che, dovendo esprimere un parere di compatibilità dell'intervento nel suo complesso così come proposto e depositato presso la Città Metropolitana dalle Associazioni di Irrigazione Est ed Ovest Sesia, si deve ribadire l'attuale incompatibilità della proposta progettuale alle norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po, tratto Torinese in quanto parzialmente da realizzarsi in area sottoposta ai vincoli ed alle limitazioni della zona 180.N3 del predetto Piano d'Area già evidenziate nel precedente parere, così come recepito in PRGC vigente del Comune di Chivasso.

É tuttavia ipotizzabile, sempre in riferimento al contenuto della nota dell'Associazione Irrigazione Est Sesia richiamata in oggetto, che nel caso in cui il Consiglio Comunale della Città di Chivasso ritenesse percorribile la possibilità di correzione dell'errore materiale sopra evidenziato e la proposta progettuale venisse modificata, anche all'interno del presente procedimento di istruttoria interdisciplinare attualmente in essere, mediante lo stralcio del gruppo di produzione con turbina collocata nell'alveo del fiume Po in zona 180.N3, l'intervento potrebbe essere ritenuto compatibile con il vincolo di cui trattasi, fatte salve ulteriori cause di incompatibilità che emergessero nel riesame della proposta progettuale modificata, ad oggi non riscontrabili.

- A seguito della formalizzazione della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e della trasmissione dei pareri sopraccitati, il proponente ha prodotto, come

consentito dalla normativa, delle controdeduzioni nelle quali asserisce che: *“...sulla base di quanto esposto il motivo ostativo possa essere superato con l’eliminazione del gruppo di produzione destinato allo sfruttamento energetico del DMV ubicato in alveo in zona 180.N3 ed il mantenimento dell’edificio centrale principale ubicato in terrapieno spondale in zona 172.U3 in un’area per altro già fortemente compromessa dall’esistenza nelle immediate vicinanze di una centrale di cogenerazione..”*

- Esaminate le controdeduzioni di cui sopra la Città di Chivasso nel parere del 06/06/2018 (già citato ns. prot. n.69378) osservava che: *“... dato atto che non sono state avviate dalla Regione Piemonte le attività finalizzate alla valutazione dell’effettiva percorrenza del limite della fascia di pertinenza fluviale in corrispondenza dell’area d’intervento per le motivazioni ampiamente descritte nel precedente parere..omissis...che avrebbe potuto condurre gli enti coinvolti alla presa d’atto della presenza di un probabile errore materiale con la presente si riconferma il contenuto della precedente nota del 10/5/2017.”*

Valutato che :

- Le controdeduzioni presentate dal proponente ai motivi ostativi, non introducendo elementi di novità rilevanti rispetto a quanto già valutato nel corso dell’istruttoria, non consentano pertanto, per le motivazioni risultanti dal presente atto, di superare gli stessi.
- Per quanto concerne la compatibilità delle opere in progetto con il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po ivi vigente la Città di Chivasso ha espresso parere negativo in quanto allo stato attuale degli strumenti urbanistici vigenti parte delle opere ricadono in area N3.
- La regione Piemonte ha invece specificato la non compatibilità della produzione rispetto a tutte le aree incluse nel Piano d’Area incluse pertanto le aree U dove si colloca parte dell’impianto.
- Come sottolineato dalla Regione Piemonte nel proprio parere non è possibile apportare varianti al Piano d’Area nell’ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi, in quanto strumento sovraordinato allo strumento urbanistico PRGC.
- Eventuali varianti al Piano d’area potrebbero essere istruite esclusivamente dall’Ente Parco nell’ambito della propria attività istituzionale secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2009, e comunque non all’interno della presente istruttoria.
- In merito agli atti di assenso da includere nel provvedimento di VIA:
 - ◆ Per quanto concerne la Valutazione Incidenza l’Ente Parco ha espresso un parere sospensivo con nota prot. n. 1107 del 8/5/2017. Rimangono da definire gli effetti della posa delle panconature sulla traversa.
 - ◆ La compatibilità paesaggistica dell’intervento è stata rilasciata dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e paesaggio con nota prot. 11278 del 11/5/2017 ed avallata dalla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 8496 del 31/5/2017.
 - ◆ Per quanto concerne la compatibilità idraulica AIPO ha chiesto con nota prot. 56490 del 10/5/2017 delle integrazioni progettuali e contestualmente di arrivare a formulare un parere congiunto con l’Autorità di Bacino.
- La non compatibilità con il Piano d’Area e l’impossibilità di modificare lo stesso nell’ambito della presente istruttoria rende inutili gli approfondimenti sulle altre questioni ambientali

sopracitate.

- Sulla base delle considerazioni sopra richiamate ed alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, le cui risultanze sono inserite nella relazione dell'Organo Tecnico agli atti, dalle risultanze della Conferenza dei Servizi, il verbale della cui riunione è depositato agli atti, non risultando compatibile il progetto con il Piano d'Area non sussistono i presupposti, allo stato attuale, per addivenire ad un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Visti :

- il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi, in atti
- la Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti
- il parere prot. n. 144983 del 28.11.2017, in atti
- la L.R. 14 dicembre 1998, n.40 e smi
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e smi
- la l. 5 gennaio 1994, n. 36 e smi
- la l.r. 30 aprile 1996, n. 22 e smi
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44
- il DPGR 29 luglio 2003, n. 10/R e smi
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e smi
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi

Vista la nota 4 luglio 2000, n.14607 della Regione Piemonte *“Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra le procedure di VIA di cui alla l.r. 40/98 e la procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui agli artt. 7 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775”*.

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto denominato *“Nuovo impianto denominato Cavour da ubicarsi sul fiume Po, in sponda sinistra, in corrispondenza dell'esistente traversa di derivazione del Canale Cavour”*, localizzato nel Comune di Chivasso, presentato dall'Associazione Irrigazione Est Sesia con sede legale in Novara, via Negroni 7 – n. P.IVA 00533360038, e dall'Associazione

d'Irrigazione Ovest Sesia con sede legale a Novara, via Negroni 7 n. P.IVA 02043600028.

2. **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 20 febbraio 2019

La consigliera delegata
a Istruzione, Sistema educativo, Orientamento, rete scolastica
e infanzia, Politiche giovanili, Biblioteca storica, Ambiente e Vigilanza
Ambientale, Risorse Idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Flora e Fauna, Parchi e Aree Protette
(Barbara Azzarà)